*Proposta delle Modifiche e integrazione al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola*

In virtù degli articoli 29 e 36 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1) e dell'articolo 35 dello Statuto del Comune di Isola – TUU-1 (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. ….), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il \_\_\_\_ alla sua \_\_\_ seduta ordinaria, accoglie le seguenti

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI ISOLA**

**Articolo 1**

Nel secondo comma dell'articolo 6 e in tutti gli articoli seguenti del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/2000, 3/2001 e 5/2005), dove figura il termine »per corrispondenza«, lo si sostituisce con il termine »in forma epistolare« nelle forme adeguate.

**Articolo 2**

(1) Nel primo comma dell'articolo 7 del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/2000, 3/2001 e 5/2005) si aggiunge dopo il termine »Sindaco del Comune di Isola« la parola »precedente«.

(2) Si aggiunge un nuovo, secondo comma, che recita come segue:

»(2) Si costituisce il Consiglio del Comune di Isola in seno alla prima seduta, dove la Commissione elettorale comunale o il suo Presidente rileva la presenza di più della metà dei consiglieri eletti al Consiglio comunale.«

**Articolo 3**

Si modifica la prima frase dell'articolo 8 che recita ora come segue:

»Fino alla costatazione di elezione del Sindaco a presiedere la seduta del neoeletto consiglio comunale è il consigliere più anziano.«

**Articolo 4**

L'articolo 9 è modificato e recita ora come segue:

»Articolo 9

(1) L'ordine del giorno della seduta costitutiva è il seguente:

1. Constatazione della presenza dei consiglieri neoeletti
2. Relazione della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale comunale particolare comunale
3. Nomina della commissione mandataria provvisoria per la convalida dei mandati dei membri del Consiglio comunale e constatazione dell'elezione del Sindaco (nel testo a seguire: commissione mandataria provvisoria)
4. Relazione della commissione mandataria provvisoria, convalida dei mandati ai consiglieri e constatazione dell'elezione del Sindaco
5. Saluto del neoeletto Sindaco
6. Nomina della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.

(2) Non si discute o delibera in merito all'ordine del giorno della seduta costitutiva.«

**Articolo 5**

Nell'articolo 10, il testo del primo e del secondo comma è modificato e recita ora come segue:

»(1) Tra i consiglieri presenti, il Consiglio del Comune di Isola nomina la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine, La Commissione mandataria provvisoria si compone di un rappresentante di ciascuno dei partiti politici che detengono il mandato al consiglio comunale e di un rappresentante della Comunità nazionale italiana.

(2) Propongono i candidati i partiti politici, le liste e la Comunità autogestita della nazionalità italiana.«

**Articolo 6**

Nell'articolo 11 si aggiunge il termine »mandataria provvisoria« dopo la preposizione »Alla« e si depenna il termine »per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine«.

**Articolo 7**

(1) Nel primo comma dell'articolo 12 si aggiunge dopo la parola »Commissione« le parile »mandataria provvisoria« e si depenna il termine »per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine«.

(2) Nel secondo comma si aggiunge dopo la parola »convalida« la parola »indiscutibili« e si depenna il testo »non contrastati«.

**Articolo 8**

Nell'articolo 13 si aggiunge dopo la preposizione »Per« le parole »la constatazione dell'elezione« e si depenna la parola »convalida del mandato«).

**Articolo 9**

L'articolo 13/a è modificato e recita ora come segue:

»(1) In seguito alla convalida dei mandati dei consiglieri comunali e del sindaco il consiglio comunale nomina la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.

(2) Con la nomina della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine cessa il mandato della Commissione mandataria provvisoria.«

**Articolo 10**

Nel secondo comma dell'articolo 17 si aggiunge dopo la parola »organi di lavoro« la preposizione »in cui« e si depenna il termine »di cui«.

**Articolo 11**

Si modifica l'articolo 18 che recita ora come segue:

»Articolo 18

Il consigliere ha il diritto di richiedere al sindaco, ai vice sindaci, al direttore dell’amministrazione comunale e ai capi degli uffici e dei servizi comunali i materiali, le informazioni e le delucidazioni necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro al consiglio comunale e ai suoi organi di lavoro.«

**Articolo 12**

Si modifica l'articolo 20 che recita ora come segue:

»Articolo 20

(1) Le sedute consiliari vengono convocate dal sindaco. Il sindaco può autorizzare il vice sindaco a presiedere la seduta consiliare, di cui informa prima dell’inizio della seduta i membri del Consiglio comunale.

(2) Il sindaco convoca la seduta su sua iniziativa ed ha il dovere di convocarla in base alla deliberazione del consiglio comunale oppure su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri comunali e, in caso di questioni concernenti l’attuazione dei diritti particolari della Comunità nazionale italiana, anche su richiesta dei rappresentanti della Comunità autogestita della nazionalità italiana al consiglio comunale.

(3) La richiesta di convocazione della seduta consiliare, presentata per iscritto, deve essere corredata dell'ordine del giorno.

(4) Il sindaco ha il dovere di convocare la seduta consiliare in base alla richiesta scritta oppure in seguito alla relativa deliberazione del consiglio comunale, di cui al secondo comma del presente articolo. La seduta dev’essere convocata nel termine di quindici giorni dopo la presentazione della richiesta scritta di convocazione della seduta. Il sindaco ha il diritto di integrare l'ordine del giorno con dei punti aggiuntivi.

(5) Se il sindaco non convoca la seduta consiliare entro i 7 (sette) giorni successivi alla presentazione della richiesta scritta, la seduta può venir convocata dal vice sindaco oppure dai consiglieri autori della richiesta.«

**Articolo 13**

L'articolo 22 si modifica e recita ora come segue:

»Articolo 22

1. La seduta consiliare straordinaria viene convocata dal sindaco quando non sussistono le condizioni richieste per la convocazione di una seduta ordinaria e quando la mancata trattazione di determinati argomenti potrebbe causare danni.
2. Il sindaco convoca la seduta straordinaria su sua iniziativa, oppure su iniziativa di uno degli organi di lavoro consiliari o di almeno un quarto dei consiglieri.
3. Se il sindaco non convoca la seduta consiliare straordinaria su iniziativa di almeno un quarto dei consiglieri comunali, nel termine di 7 giorni, la seduta può venir convocata dai consiglieri comunali che hanno avanzato l’iniziativa.«

**Articolo 14**

Si modifica il secondo comma dell'articolo 23 che recita ora come segue:

»(2) Qualora a convocare la seduta consiliare non sia il sindaco, la redazione dell’ordine del giorno è di spettanza di chi la convoca, i materiali invece vengono redatti in collaborazione con chi convoca la seduta dal servizio professionale competente al contenuto dei materiali.«

**Articolo 15**

Nel terzo comma dell'articolo 24 si aggiunge dopo la parola »partiti« il termine »e liste politiche«.

Si aggiunge un quinto comma che recita come segue:

»(5) I materiali vengono recapitati ai consiglieri comunali e ai membri degli organi di lavoro in forma elettronica, se il Comune garantisce un mezzo idoneo. Una copia dei materiali stampati viene recapitata al partito ovv. lista con consiglieri nel Consiglio comunale.«

**Articolo 16**

Nel secondo comma dell'articolo 25 si sostituisce il punto alla fine con la virgola e si aggiunge il seguente testo:

»ma solamente nel caso in cui i materiali siano meno esigenti o se si tratta di rettifiche ai materiali inviati.«

**Articolo 17**

Nel terzo comma dell'articolo 25/a si aggiunge nella parentesi le parole »personalmente, per posta« e si depenna le parole »per telenono oppure inviando un fax«.

**Articolo 18**

(1) Nel primo comma dell'articolo 28 si depennano le parole »possono« ed »e« e si sostituisce quest'ultima con la parola »o«.

(2) Nel secondo comma dello stesso articolo si aggiunge le parole »o ufficio« dopo la parola »servizio«.

**Articolo 19**

Il testo del primo comma dell'articolo 32 si modifica dopo le parole »ordine del giorno« e recita ora come segue:

»almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, l'argomento si aggiunge all'ultimo punto dell'ordine del giorno.«

**Articolo 20**

Si integra l'articolo 35 aggiungendo un nuovo, terzo comma, che recita come segue:

»(3) Il Consiglio del Comune di Isola è tenuto a deliberare in merito agli argomenti, dei quali l'organo di lavoro competente non si è espresso.«

**Articolo 21**

La traduzione in italiano del presente articolo è corretta anche prima della modifica (la modifica è necessaria solo in lingua slovena).

**Articolo 22**

Nell'articolo 49 si aggiunge un nuovo, secondo comma, che recita come segue:

»(2) Si verifica la presenza dei consiglieri utilizzando un apparecchio di voto elettronico, per alzata di mano o per pronuncia del nome.«

L'odierno secondo comma diventa terzo comma e viene modificato, come segue:

»(3) Nell’accertamento del quorum conta la presenza effettiva nell’aula, dove utilizzando l'apparecchio di voto elettronico conta il risultato sull'apparecchio e non la presenza fisica dei membri del Consiglio comunale.«

**Articolo 23**

Nel primo comma dell'articolo 50 il punto alla fine della frase si sostituisce con la virgola e si aggiunge il seguente testo:

»tranne se la legge o lo Statuto impone una maggioranza diversa.«

**Articolo 24**

Nell'articolo 53 si depenna il secondo comma.

**Articolo 25**

L'articolo 61 si modifica e recita ora come segue:

»Articolo 61

La votazione a scrutinio segreto viene condotta dal sindaco assistito dal capo del servizio consiliare e da due consiglieri, nominati uno dalla coalizione e l’altro dall’opposizione.«

**Articolo 26**

Nell'articolo 78 nel secondo comma si aggiunge dopo la parola »partito« la parola »o lista«, nel terzo comma si aggiunge dopo la parola »partito« il termine »ovv. lista«, nel quarto comma invece si aggiunge dopo la parola »capo« il termine »e sostituto del capo«.

**Articolo 27**

L'articolo 82 è depennato.

**Articolo 28**

Si depenna il sottotitolo »2 Procedimento di esonero« e l'articolo 8.

**Articolo 29**

Nel primo comma dell'articolo 87 si sostituisce il testo »nell'apposito decreto consiliare« con le parole »nel presente regolamento«.

Si aggiunge un nuovo, terzo comma, che recita come segue:

»(3) I compiti professionali e altri compiti per gli organi di lavoro vengono svolti dall'ufficio o dal servizio competente dell'amministrazione comunale.«

**Articolo 30**

Si modifica il testo dell'articolo 90 che recita ora come segue:

»Articolo 90

Della riunione dell’organo di lavoro vengono informati il sindaco e i consiglieri comunali che non sono membri degli stessi e che possono assistere alla seduta senza avere il diritto al voto.«

**Articolo 31**

Si aggiunge un nuovo sottocapitolo: **IX.A COMITATI** e i nuovi articoli da 94/a a 94/d, che recitano come segue:

**»Articolo 94/a**

In relazione al loro campo di lavoro, i comitati:

* collaborano nel procedimento di approvazione dei decreti e di altri atti generali, presentati loro per l'esame,
* valutano le conseguenze materiali dei decreti proposti o di altri atti e propongono misure di razionalizzazione,
* seguono la situazione e dibattono in merito a questioni rientranti nella loro sfera d'azione,
* concedono al Consiglio comunale pareri e proposte rientranti nella loro sfera d'azione,
* valutano l'adeguatezza della sistemazione del singolo settore con decreti e altri atti generali,
* controllano l'efficacia di realizzazione dei decreti e di altri atti generali,
* seguono la realizzazione della politica nel loro settore e propongono misure d'azione,
* collaborano alla stesura di programmi per i singoli settori,
* su proposta del Sindaco collaborano con le proprie prese di posizione e pareri nella stesura delle ideazioni professionali di decreti e altri atti generali e deliberazioni, accolte dal Sindaco,
* svolgono altri compiti della loro sfera d'azione e compiti su richiesta del Consiglio comunale e del Sindaco.

**Articolo 94/b**

**1) COMITATO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE**

(1) Il Comitato per l'economia e le finanze si compone del Presidente, sostituto del Presidente e sette membri.

(2) Il Comitato collabora nella stesura di proposte di disposizioni e programmi della sua sfera d'azione.

(3) Il Comitato esamina i decreti, gli altri atti generali del Consiglio comunale e le questioni ovv. la problematica di competenza del Comune e relativa a:

* l'industria, l'edilizia, l'agricoltura, la selvicoltura, il traffico marittimo, la pesca, la veterinaria, la caccia, il commercio, l'artigianato, l'imprenditoria, l'attività fieristitica, l'orario di esercizio, l'occupazione, le opere pubbliche e il finanziamento delle attività dal bilancio comunale,
* il settore turistico,
* il bilancio, la finanza pubblica, il conto consuntivo e il bilancio patrimoniale del comune,
* il consumo semestrale dei mezzi finanziari del bilancio ovv. degli altri fondi,
* il sistema delle imposte e di altre fonti pubbliche del comune,
* il conferimento di garanzie e fideiussioni dagli obblighi dei mezzi del bilancio dei singoli fondi,
* l'indebitamento del comune, delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi,
* le fideiussioni per l'adempimento degli obblighi delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi, cui fondatore ovv. cofondatore è il comune,
* l'esercizio finanziario delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi, cui fondatore ovv. cofondatore è il comune (conti consuntivi, piani finanziari),
* il settore di acquisizione, regolazione e traffico di terreno fabbricabili,
* i programmi annuali e i programmi a medio termine di gestione dei terreni fabbricabili,
* i piani finanziari di sistemazione dei terreni fabbricabili,
* altre questioni del settore delle finanze e dell'economia.

**Articolo 94/c**

**2) COMITATO PER I SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA E IL TRAFFICO**

(1) Il Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di sette membri.

(2) Il Comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del Comune relativa a:

* il sistema dei servizi pubblici di rilevanza economica,
* la tutela, il salvataggio e la protezione antincendio,
* l'istituzione e l'attività delle aziende pubbliche e degli enti pubblici di rilevanza economica, la convalida dei loro statuti e la realizzazione dei diritti di fondatore,
* il conferimento e il controllo delle concessioni,
* la sistemazione del traffico,
* la quiete e l'ordine pubblico,
* l0attuazione del controllo comunale.

**Articolo 94/č**

**3) COMITATO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI**

(1) Il Comitato per le attività sociali si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di sette membri.

(2) Il Comitato collabora nella stesura di proposte di disposizioni e programmi della sua sfera d'azione.

(3) Il Comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del Comune relativa a:

* la cultura e la tutela del patrimonio culturale,
* l'educazione prescolare e l'istruzione,
* lo sport e la ricreazione,
* la sanità e l'assistenza sociale,
* la tutela dei disabili, dei bambini, giovani, delle famiglie e degli anziani,
* la tossicodipendenza,
* la tutela dei combattenti nella LPL e delle vittime del fascismo,
* il finanziamento di dette attività dal bilancio comunale,
* l'istituzione di enti pubblici di detti settori, l'esame dei loro statuti e di altri diritti di fondatore,
* altre questioni rientranti nel settore delle attività sociali e altri compiti su richiesta del Consiglio comunale e del Sindaco.

(4) Nell'ambito delle competenze del Comitato per le attività sociali è possibile formare, se il comitato lo ritiene necessario, sottocomitati per i seguenti settori:

1. sottocomitato per le questioni dei giovani, che esamina:
   * il settore dei giovani,
   * il progetto di istituzione del »Centro per i giovani«,
   * colabora con le organizzazioni giovanili nel comune, nello Stato e all'estero,
   * gli atti del Consiglio comunale che esaminano la tematica giovanile.
2. sottocomitato per la tutela dei disabili e la problematica degli anziani, che esamina:
   * le questioni relative alla tutela dei disabili,
   * la problematica degli anziani,
   * le questioni dei combattenti della LPL, e
   * le vittime del fascismo.
3. sottocomitato per una città sana, che esamina:
   * il settore della salute e della situazione sanitaria generale della popolazione,
   * il progetto uvajanje projekta »Città sana«.
4. sottocomitato per la problematica della tossicodipendenza, che esamina:
   * le dipendenze,
   * collabora con le istituzioni, le associazioni e gli altri interessati che esaminano la problematica della tossicodipendenza.

(5) I sottocomitati sono composti di sei membri. Se la Comunità autogestita della nazionalità italiana decide di collaborare al singolo sottocomitato, il numero dei membri aumenta a sette.

(6) Il supporto tecnico-amministrativo e professionale per il funzionamento dei sottocomitati spetta all'amministrazione comunale ovv. al competente ufficio comunali, nominato con apposita delibera sulla nomina del sottocomitato.

**Articolo 94/d**

**4) COMITATO PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**

(1) Il Comitato per le attività sociali si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di sette membri.

(2) Il Comitato collabora nella stesura di proposte di disposizioni e programmi della sua sfera d'azione.

(3) Il Comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del Comune relativa a:

- i programmi di sviluppo del comune,

- la pianificazione territoriale e l'urbanismo,

- l'efficacia di operato del controllo pubblico,

- la tutela dell'ambiente,

- la problematica del settore dell'ecologia,

- la politica residenziale e la politica di gestione dei locali commerciali e de patrimonio immobile del comune,

- altre questioni rientranti nel settore di competenza e altri compiti su richiesta del Consiglio comunale e del Sindaco.

1. Nell'ambito delle competenze del Comitato per l'ambiente e il territorio è possibile formare, se il comitato lo ritiene necessario, sottocomitati per i seguenti settori:
2. **Sottocomitato per le comunità locali e la toponomastica**

(1) Il sottocomitato si compone di sette membri, e cioè cinque membri rappresentanti delle comunità locali, uno di cui si nomina a Presidente del comitato e due membri, nominato dal Consiglio comunale. Se la Comunità autogestita della nazionalità italiana decide di collaborare al singolo sottocomitato, il numero dei membri aumenta a otto.

(2) Il Comitato esamina i decreti, gli altri atti generali e le questioni ovv. la problematica di competenza del Comune relativa a:

* lo sviluppo delle comunità locali in tutti i settori,
* l'assetto del teritorio e la progettazione di interventi al territorio,
* la costruzione e la manutenzione di tutti gli impianti e stabili delle infrastrutture,
* le altre questioni pubbliche, importanti per le comunità locali,
* il finanziamento delle comunità locali,
* la proposta del bilancio di previsione del Comune di Isola, nella parte relativa all'attività delle comunità locali,
* l'armonizzazione dei diversi interessi delle comunità locali,
* l'associazione o la separazione e la formazione delle comunità locali,
* la denominazione degli abitati, delle vie e delle piazze.«

**Articolo 32**

Si aggiunge un nuovo capitolo **IX.B COMMISSIONI** i i nuovi articoli dal 94/e al 94/j, che recitano come segue:

**»Articolo 94/e**

**1.) COMMISSIONE PER LE QUESTIONI DEI MANDATI, LE ELEZIONI E LE NOMINE**

(1) La Commissione si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di sette membri.

(2) La Commissione svolge i seguenti compiti:

* svolge le mansioni relative alla convalida dei mandati ai membri del Consiglio comunale e del Sindaco,
* informa il Consiglio comunale dei casi che hanno come conseguenza la cessazione del mandato di un membro del Consiglio comunale e del Sindaco,
* svolge le mansioni relative alla constatazione dell'incompatibilità della carica pubblica con l'attività lucrativa,
* esamina la proposta del regolamento sugli stipendi dei funzionari,
* esamina le questioni relative alle elezioni, alle nomine, alle destituzioni e agli affari amministrativi,
* svolge le mansioni relative all'imunità dei membri del Consiglio comunale e del Sindaco,
* redige le proposte per la formazione del Comitato di controllo del Comune di Isola e degli altri organi di lavoro,
* esegue il procedimento e redige la proposta di conferimento dei riconoscimenti e dei premi del Comune di Isola,
* su richiesta del Consiglio comunale o del Sindaco svolge anche altri compiti relativi alle questioni dei mandati, delle elezioni e delle nomine, delle destituzioni e questioni amministrative, stabilite dallo statuto, dal regolamento di procedura del Consiglio comunale o da altre disposizioni del Consiglio comunale.

**Articolo 94/f**

**2.) COMMISSIONE GIURIDICO-STATUTARIA**

(1) La Commissione giuridico-statutaria si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di cinque membri.

(2) Il Presidente e il sostituto del Presidente della Commissione devono essere laureati in legge. Se non è possibile nominare il Presidente o il sostituto del Presidente tra i membri per mancato adempimento alle condizioni di cui alla frase precedente, la Commissione deve garantire un collaboratore esterno per la revisione degli atti.

(3) Sono compiti della Commissione:

* esaminare i decreti, altri atti generali e i relativi ammendamenti, approvati dal Consiglio comunale, dal punto di vista della loro conformità formale con la costituzione, le leggi, lo statuto del Comune e con le altre disposizioni ed esprimere il proprio parere al Consiglio comunale,
* esamina gli statuti delle aziende pubbliche e degli enti, cui fondatore ovv. cofondatore è il Comune e propone al Consiglio comunale di esprimere il proprio parere positivo ovv. la propria conferma,
* stabilire la proposta del testo della motivazione obbligatoria di decreti e altri atti generali, approvati dal Consiglio comunale,
* esaminare le mozioni avanzate per la modofica dello statuto del Comune e redigere la bozza e la proposta delle modifiche dello statuto e del regolamento ed esprimere la motivazione,
* esaminare le mozioni avanzate per la modifica degli atti che regolano l'operato del Consiglio comunale e dei suoi organi di lavoro e redigere le proposte di tali atti,
* esprimere pareri e proposte al Consiglio comunale in merito a contratti, ai quali partecipa come parte il Consiglio comunale,
* notificare in merito alla necessità di rilascio o modifica di decreti e altri atti generali,
* svolgere altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del Consiglio comunale o del Sindaco.

**Articolo 94/g**

**3) COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA**

1. La Commissione si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di cinque membri.
2. Sono compiti della Commissione:

* esaminare le questioni relative all'agricoltura e alla pesca,
* esaminare le proposte dei decreti e di altri atti generali del Consiglio comunale che regolano le questioni relative all'agricoltura e alla pesca ed esprimere il proprio parere in merito al proponente e al Consiglio comunale,
* esaminare le proposte dei programmi per gli aiuti ai produttori agricoli e ai pescatori, approvati dal Comune e dallo stato per lo sviluppo di detti settori,
* controllare l'attuazione degli atti legislativi approvati e di altri atti, approvati dallo stato o dal Comune per la realizzazione della politica agricola e di pesca,
* esaminare le questioni relative allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca,
* collaborare con simili organi di lavoro dei Comuni limitrofi e avanzare le proposte e mozioni per l'esame e la soluzione di questioni comuni relative all'agricoltura e alla pesca dell'area,
* svolgere altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del Consiglio comunale o del Sindaco.

**Articolo 94/h**

**4) COMMISSIONE PER LE QUESTIONI DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA**

(1) La Commissione per le questioni della nazionalità italiana si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di quattro membri. Dell'intera composizione, il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana propone il Presidente e due membri.

(2) Sono compiti della Commissione:

* esaminare questioni relative alla situazione e ai diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti,
* esaminare le proposte dei decreti e di altri atti generali che regolano i diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti ed esprimere il proprio parere al proponente a al Consiglio comunale,
* proporre al Consiglio comunale le misure per la realizzazione dei diritti della comunità nazionale italiana,
* esaminare le mozioni degli organi della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti ed esprimere il proprio parere e le proprie proposte in merito al Consiglio comunale,
* seguire ed esaminare le questioni relative allo sviluppo, ai contatti con la comunità italiana e con il popolo italiano,
* monitora l'attuazione di disposizioni costituzionali, legislative e statutarie relative ai diritti degli appartenenti alla comunità nazionale italiana,
* collaborare con la Commissione per le nazionalità dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia e inoltrare mozioni e proposte per l'esame e la soluzione delle singole questioni e collaborare con gli altri organi di lavoro del Consiglio comunale nell'esame di questioni importanti alla conservazione e allo sviluppo della nazionalità.

**Articolo 94/i**

**5) COMMISSIONE PER LA COOPERAZIONE REGIONALE E INTERNAZIONALE**

(1) La Commissione di compone del Presidente, del sostituto Presidente e di cinque membri.

(2) Sono compiti della Commissione:

* esaminare questioni relative alla collaborazione del comune con i comuni e le città limitrofi, nonché con gli altri comuni della regione e dello stato d con le altre comunità locali all'estero,
* collaborare nella stesura del programma di collaborazione intercomunale, regionale e internazionale del comune,
* redigere prese di posizione relative al collegamento del comune alla comunià locale e all'associazione dei mezzi e formazione di nuovi organi, organizzazioni e servizi con gli altri comuni in merito allo svolgimento delle questioni in comune,
* armonizzare l'attività di tutti gli organi del comune in relazione alla comunità locali nello stato e all'estero,
* esprimere pareri e proposte in merito all'istituzione di nuovi contatti duraturi o provvisori con le comunità locali all'estero,
* esaminare le questioni relative all'attività del comune in organizzazioni, associazioni e altre forme di collaborazione e coordinamento delle comunità locali nello stato e all'estero.

**Articolo 94/j**

**6) COMMISSIONE PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI**

(1) La Commissione si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di cinque membri.

(2) Sono compiti della Commissione:

* esaminare questioni relative allo sviluppo delle aree rurali in tutti i settori,
* esaminare le proposte dei decreti e di altri atti generali del Consiglio comunale relativi a questioni legate allo sviluppo delle aree rurali ed esprimere il proprio parere in merito,
* esaminare questioni relative all'assetto del territorio e all'assetto comunale delle aree rurali,
* collaborare con il sottocomitato per le autonomie locali e la toponomastica e con il comitato per l'ambiente e il territorio e inoltrare proposte e mozioni per l'esame e la soluzione di questioni relative allo sviluppo delle aree rurali,
* svolgere altri compiti rientranti nella propria sfera d'azione in conformità alle disposizioni e per delega del Consiglio comunale o del Sindaco.«

**Articolo 33**

Si aggiunge un nuovo sottocapitolo **IX.C ORGANO CONSULTIVO PROFESSIONALE** e un nuovo articolo 94/k, che recita come segue:

**»Articolo 94/k**

**CONSIGLIO PER LA PREVENZIONE E L'EDUCAZIONE NEL TRAFFICO STRADALE**

(1) Il Consiglio si compone del Presidente, del sostituto del Presidente e di sette membri.

(2) Il Consiglio comunale nomina i membri del Consiglio per il mandato di quattro anni; il Consiglio è composto da:

* un membro, rappresentante del Consiglio comunale,
* rappresentanti delle SE Livade, Vojka Šmuc e Dante Alighieri,
* rappresentanti della scuola materna Mavrica e della scuola materna con lingua d'insegnamento italiana,
* un rappresentante della Stazione di polizia Isola,
* un rappresentante dell'Unità amministrativa,
* un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Isola.

(3) Sono compiti del Consiglio:

* valutare la sicurezza nel traffico stradale a livello locale,
* proporre agli organi delle comunità locali programmi di sicurezza per il traffico e misure per l'attuazione,
* coordinare l'attuazione di compiti in base a programmi per la sicurezza del traffico stradale a livello locale, e soprattutto collaborare all'attuazione dell'educazione stradale, all'ulteriore istruzione e informazione dei partecipanti al traffico stradale in merio alle misure di sicurezza dello stesso,
* coordinare la pubblicazione e la diffusione di materiali relativi alla sicurezza del traffico e di altri materiali, importanti per la prevenzione e l'educazione nel traffico stradale a livello locale.

(4) Le mansioni di carattere tecnico e professionale del Consiglio e la coordinazione delle attività di prevenzione e del traffico a livello locale sono scvolte da un impiegato professionale dell'amministrazione della comunità locale.«

**Articolo 34**

L'articolo 95 è depennato.

**Articolo 35**

Si sostituisce l'articolo 119 con il seguente testo:

»Il servizio professionale competente redige dopo ogni modifica dell'atto generale il testo unico ufficiale dell'atto che si pubblica in forma elettronica sulla pagina web del Comune di Isola, nella rubrica »testi unici ufficiali degli atti comunali«.

**Articolo 36**

Nell'articolo 119/a si aggiunge un nuovo comma, che recita come segue:

»(1) Se l'atto generale del Consiglio comunale viene significativamente modificato e risulta non trasparente a causa di numerose modofica e integrazioni al contenuto, il proponente presenta al Consiglio comunale il testo unico ufficiale l'atto generale modificato e integrazione per l'approvazione.«

Nell'odierno primo comma che diventa secondo comma, si aggiunge dopo le parole »su propria iniziativa« il testo »su iniziativa dell'organo di lavoro o del club di consiglieri«.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 37

I commi dei singoli articoli del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di isola vengono numerati.

Articolo 38

Le modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola entrano in vigore il ……. Giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

*Pr*

*Proposta della Delibera*

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  6310 Izola – Isola  Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110  E-mail: [posta.oizola@izola.si](mailto:posta.oizola@izola.si)  Web: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.:

Data:

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC) e degli articoli 35 e 101 dello Statuto del Comune di Isola – TUU-1 (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. ………), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Si accoglie la proposta delle Modifiche e integrazioni al Regolamento diprocedura del Consiglio del Comune di Isola alla sua prima lettura e lo si inoltra all'esame di 20 giorni ai membri del Consiglio comunale.

2

A esame concluso l'Amministrazione comunale redige la proposta del Decreto per la seconda lettura, e cioè in considerazione dei commenti, proposte e pareri presentati all’odierna seduta del Consiglio comunale e di quelli che perverranno nel periodo dell'esame. Si inoltra la proposta del Decreto così redatta all'esame e all'accoglimento ai membri del Consiglio comunale.

3

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mag. Igor Kolenc  IL SINDACO |  |

Si recapita a:

1. membri del Consiglio comunale,

2. atti,

3. archivio.